

**TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE-  
SEZ. LAVORO**

**Avviso ai sensi dell'ordinanza del 09.11.2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese- sez. Lavoro, Dott.ssa G. Marcatajo, nel procedimento RG n. 334/2022**

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Termini Imerese- sez. Lavoro, Dott.ssa Marcatajo, nel procedimento RG n. 334/2022, data prossima udienza **07.02.2024 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.**

b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra Corsale Ninfa (C.F.CRSNNF67T56A764E)

c) **indicazione amministrazioni intimate:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore

**d) Sunto dei motivi di ricorso:**

Il ricorso ha in oggetto la contestazione dell'illegittima assegnazione sede a seguito della procedura di mobilità per l'A.S. 2016/2017 in quanto la ricorrente, partecipando alla fase C della mobilità in quanto assunta ex L. 107/2015 è stata scavalcata da altri docenti con punteggi più bassi rispetto a quello dalla stessa vantato, solo perchè assunti dalle GM 2012, in virtù di un presunto diritto all'accantonamento dei posti. In ricorso si è inoltre rilevato che il MIM ha operato trasferimenti nella successiva fase D negli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente. Si è altresì provato, mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, come il Ministero resistente in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver "avvantaggiato" i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla medesima fase C) della mobilità ovvero alla stessa fase in cui ha partecipato l'odierna ricorrente, pur avendo un punteggio più basso. In merito alla procedura di mobilità per l'A.S. 2021/2022 si è contestata la violazione degli artt. 33, comma V, in quanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato alla ricorrente, che ne aveva fatto esplicita richiesta in domande di mobilità, il diritto di precedenza ex art. 33V comma L. 104/1992 per l'assistenza al genitore disabile grave. Infatti tale diritto di precedenza nel CCNI mobilità viene espressamente escluso nella fase III ossia per i casi di mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. Tale disciplina pattizia introduce un intollerabile diverso trattamento tra docenti

genitori o coniugi rispetto ai figli di persona in stato di disabilità grave, ovvero proprio quella discriminazione vietata per legge sia nazionale sia euro comunitaria.

Pertanto la ricorrente pur vantando il superiore diritto di precedenza non ha ottenuto il movimento interprovinciale nonostante dai bollettini trasferimenti validi per l' A.S.2021/2022, si evinca che numerosi sono stati i trasferimenti di docenti in ambito comunale, provinciale ed interprovinciale.

**e) Indicazione dei contro interessati:**

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di fase D per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di conciliazione per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti della scuola primaria - posto comune – controinteressati inseriti nei bollettini per i trasferimenti per l'anno scolastico 2021/2022 del personale docente di ruolo pubblicati dal MIM – USR Sicilia nel sito web dell'A.T. Palermo che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale all'esito di tali procedure di mobilità.

Palermo 20.12.2023

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone